

D.L. 193/2016
DEFINIZIONE DEI
CARICHI DI RUOLO PREGRESSI

di **Gianfranco Antico**

L'art. 6, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, pubblicato nella G.U. n.249 del 24 ottobre 2016, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015¹.

Il dettato normativo

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 21, c. 1, del D.P.R.n. 602 del 1973:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, apposita dichiarazione,

¹ Ricordiamo che l'art. 1, cc. 618 - 624, della legge n.147 del 27 dicembre 2013 aveva già introdotto delle norme volte a consentire la definizione dei carichi di ruolo pregressi, oggetto di specifica lettura da parte di Equitalia, con la circolare n. 37 del 20 gennaio 2014. L'art. 1, c. 618, della n. 147/2013 disponeva che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori potevano estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R.n.602/73, nonché degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R.;
- b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

In forza di quanto disposto dal comma 619, del medesimo articolo 1, restavano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. Il comma 620, dell'articolo 1, indicava le modalità di definizione: entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendevano aderire alla definizione versavano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. A seguito del pagamento, l'agente della riscossione era automaticamente discaricato dell'importo residuo. Si ricorda ancora che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 527 della legge n. 228 del 2012) aveva introdotto una sanatoria per le cartelle di importo non superiore a 2.000 euro (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. In pratica, se ne prevedeva l'annullamento automatico, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della norma (1 luglio 2013). Si trattava in sostanza di una sanatoria per debiti fiscali di modesta entità.

con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Prevede il comma 3 che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad $1/3$ e la terza e la quarta ciascuna pari ad un $1/6$ delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Modalità di pagamento	
Pagamento integrale	
Pagamento rateale	
Le prime 2 rate	$1/3$ delle somme dovute
Le ultime 2 rate	$1/6$ delle somme dovute

Ai sensi del comma 4, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'art.19 del D.P.R.n.602/73.

Prevede il comma 5 che, a seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il comma 6 prevede che, ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R.n.602/73.

Secondo quanto indicato nel comma 7 il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il comma 8, dell'articolo 6 in esame prevede che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a - b, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'art. 30, c. 1, del D.P.R. n. 602/73, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1, del D.Lgs. n. 46/1999;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Secondo quanto indicato nel comma 9, il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

Il comma 10 esclude dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art.2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

Precisa il successivo comma 11 che per le sanzioni relative alle violazioni al Codice della strada, le disposizioni agevolative si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In chiusura, il comma 12 prevede che, a seguito del pagamento delle somme l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sintesi modalità di pagamento

Al fine di definire i carichi a ruolo, il contribuente dovrà presentare un'apposita dichiarazione, entro il 23 gennaio 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi.

A sua volta, ricevuta l'istanza, l'agente della riscossione comunica gli importi dovuti. A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo

Cosa non si paga

Se il contribuente aderisce a tale procedura non corrisponde le somme dovute a titolo di:

- sanzioni;
- interessi di mora, previsti dall'art. 30, c. 1 del DPR n. 602 del 1973), che sono gli oneri aggiuntivi che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti (decorso inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri

interessi);

- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all'art.27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Non dovuti	→	Sanzioni Interessi di mora Interessi di dilazione
------------	---	---

Dovuti	→	Capitale Interessi per ritardata iscrizione a ruolo ² Aggio esattoriale
--------	---	--

Quadro di sintesi delle date da ricordare

In pillole, evidenziamo le date da ricordare per definire i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015:

7 novembre 2016	→	E' il termine entro cui l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito il modulo per l'istanza di adesione
23 gennaio 2017	→	È il termine entro il quale deve essere presentata l'istanza di definizione
24 aprile 2017	→	È il termine ultimo entro il quale l'agente della riscossione comunica ai soggetti che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
15 dicembre 2017	→	E' il termine ultimo per il pagamento della terza rata
15 marzo 2018	→	E' il termine ultimo per il pagamento della quarta rata
31 dicembre 2018	→	E' il termine entro il quale l'agente della riscossione trasmette a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

4 novembre 2016

Gianfranco Antico

² Si applicano quando, dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulta un importo non versato. In tal caso sono dovuti, a far data dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte, gli interessi al tasso fissato per legge.